

ORDINANZA N. 24**IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE**

- Visto il Decreto 11129/MN del 2.07.2003, notificato il 4.07.2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto a nominare il Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto il DSP. NDEM1/1289 del 17.07.2003 con cui il Ministero vigilante ha precisato che il Commissario esercita i poteri attribuiti al Presidente dall'art. 8 della legge 84/94;
- Visti gli artt. 8, comma 3, lettera i) e 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva locale e il Comitato Portuale, il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale per conto proprio e di terzi;
- Visto il D.M. 31.03.1995 n. 585, e il D.M. 06.02.2001 n. 132 che rispettivamente agli art. 5 comma 1 e art. 3 comma 2 stabiliscono che detto numero è determinato annualmente in misura pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e funzionali di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza;
- Considerato che il Presidente, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali;
- Preso atto che gli incrementi operativi di banchine pubbliche della sponda est della darsena toscana, utilizzabili per lo svolgimento delle operazioni portuali, risultano ancora insufficienti a garantire le esigenze operative delle imprese attualmente non concessionarie di banchine - Lorenzini & C. Srl., Marchi Terminal Srl, Intercontainers Srl, Mini & Co. Srl, N. Tozzi Srl, Scotto & C. Srl - e che ad un incremento del numero delle imprese non conseguirebbero incrementi di sviluppo di nuovi traffici;
- Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l'anno 2005 il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi nel numero di 20 già determinato per le operazioni portuali per l'anno 2004;
- Ritenuto di dover confermare l'azione di incentivazione allo sviluppo del mercato dei servizi portuali garantendone l'accesso al più alto numero di imprese;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione in data 18/11/2004;
- Visto il parere espresso dal Comitato portuale nella riunione in data 26/11/2005;

ordina

fatto salvo quanto previsto alla 5^a alinea delle suesposte premesse, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2005 ad imprese che svolgono operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 L. 84/94 è confermato in:

- 20 per lo svolgimento di operazioni portuali
- 50 per lo svolgimento di servizi portuali così suddivisi:
 - 10 gruppo 1 dell'Ordinanza n. 40/2001 *servizi connessi al controllo della merce;*
 - 20 gruppo 2 dell'Ordinanza n. 40/2001 *servizi connessi al trasferimento della merce;*
 - 10 gruppo 3 dell'Ordinanza n. 40/2001 *servizi per interventi di sistemazione della merce;*
 - 3 gruppo 4 dell'Ordinanza n. 40/2001 *noleggio di mezzi di sollevamento verticale con relativo personale;*
 - 7 gruppo 5 dell'Ordinanza n. 40/2001 *servizi di vigilanza.*

Livorno, li 26.11.2004

Il Dirigente Relazioni Industriali
(Dr. Paolo DEL CORONA)



IL COMMISSARIO
(Bruno LENZA)

